

Termine di referendum: 22 settembre 1975

Decreto federale concernente le decisioni in materia di spese

(Del 20 giugno 1975)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale ¹⁾,

decreta

le seguenti disposizioni completanti temporaneamente la legge sui rapporti fra i Consigli ²⁾:

Capo 1: Condizioni per la votazione straordinaria

Art. 1

Decisioni in materia di spese

¹ Sono decisioni in materia di spese giusta l'articolo 13 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale:

- a.* i bilanci di previsione e i rispettivi complementi,
- b.* quelle che aprono crediti d'impegno o crediti aggiuntivi,
- c.* le disposizioni di atti legislativi d'obbligatorietà generale che prevedono o implicano spese a carico della Confederazione istituendo un

¹⁾ RS 101

²⁾ RS 171.11

diritto a prestazioni finanziarie da parte di quest'ultima o imponendole di fornire determinate prestazioni finanziarie oppure di assumere obblighi di pagamento condizionali (fidejussioni, garanzie).

² L'atto legislativo che obbliga la Confederazione a fornire, come soggetto di diritto privato, prestazioni compensative (risarcimento di danni, perequazione di vantaggi) non è una decisione in materia di spese.

Art. 2

Maggiorazione di spese

¹ Una spesa è nuova se destinata a un compito che la Confederazione non ha assunto precedentemente o se mira a migliorare o modificare sensibilmente l'esecuzione di un compito della Confederazione.

² È considerata maggiorazione di spesa:

- a. l'aumento dei mezzi devoluti per un compito rispetto alle somme impiegate durante il periodo di riferimento e al rincaro provato,
- b. l'estensione di disposizioni legali istituenti un diritto a prestazioni finanziarie o un obbligo di prestazioni finanziarie a carico della Confederazione.

³ Per la determinazione di spese superiori a quelle preventivate, i crediti completivi accordati sino all'esame del nuovo bilancio di previsione sono computati in quello dell'anno precedente. Un credito globale o di programma è considerato come posta di bilancio.

Art. 3

Spese vincolate

Il voto a maggioranza qualificata (votazione straordinaria) è omesso quando una spesa e il suo ammontare risultano da una legge o da un decreto federale d'obbligatorietà generale o da una decisione in materia di spese già presa a maggioranza qualificata dai Consigli.

Capo 2: Procedura

Art. 4

Domanda di votazione straordinaria

¹ La domanda per il voto a maggioranza qualificata deve essere fatta per scritto al presidente del Consiglio, al più tardi nel primo giorno di seduta

successivo a quello in cui la spesa è stata decisa con voto concorde dei Consigli.

² Se è contestato l'adempimento delle condizioni per la votazione straordinaria, il Consiglio decide su proposta del proprio ufficio. Ove un Consiglio neghi la votazione decisa dall'altro, quest'ultimo deve pronunciarsi ancora una volta. Se la decisione è mantenuta, la votazione straordinaria ha luogo in entrambi i Consigli.

³ La votazione avviene non appena sono state eliminate le divergenze riguardanti il disegno.

Art. 5

Esecuzione della votazione straordinaria

¹ I Consigli votano su ciascuna rubrica contestata del bilancio. Se una posta del bilancio è respinta, è cancellata soltanto la maggiorazione di spese. Non soggiacciono alla votazione straordinaria le proposte concernenti riduzioni rispetto all'anno precedente.

² Ciascun Consiglio vota l'insieme delle disposizioni prevedenti o implicanti spese a carico della Confederazione a meno che un membro non chieda la votazione distinta.

³ Se sono respinte singole disposizioni di un disegno di natura generale, il Consiglio federale o la commissione incaricata dell'esame preliminare può esigere il rinvio del disegno e proporne il riesame da parte dei Consigli.

Art. 6

Diritto applicabile

Del rimanente, l'articolo 35 della legge sui rapporti fra i Consigli s'applica per analogia all'indizione e all'esecuzione della votazione straordinaria.

Capo 3: Disposizioni finali

Art. 7

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale; esso sottostà al referendum facoltativo.

² Esso entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di referendum e, se la sessione dell'autunno 1975 non termina prima di tale data, s'applica alle decisioni in materia di spese prese in detta sessione.

³ Esso decade a fine 1979.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Data di pubblicazione: 23 giugno 1975

Termine di referendum: 22 settembre 1975

Decreto federale concernente le decisioni in materia di spese (Del 20 giugno 1975)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.06.1975
Date	
Data	
Seite	121-124
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 586

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.